

**REGOLAMENTO (CEE) N. 442/88 DELLA COMMISSIONE**

del 17 febbraio 1988

**che modifica i regolamenti (CEE) n. 2315/76 e (CEE) n. 2191/81 relativamente alla vendita di burro a prezzo ridotto e alla concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopi di lucro**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3904/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7 e l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2191/81 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2402/86<sup>(4)</sup>, prevede la concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopi di lucro; che alla luce dell'attuale situazione del mercato del burro e dell'entità delle scorte pubbliche si ravvisa l'opportunità di concedere nuovamente la possibilità di vendere burro di ammasso pubblico a istituzioni e collettività senza scopi di lucro, pur senza sospendere la possibilità di erogare l'aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 2191/81; che occorre a tal fine modificare il regolamento (CEE) n. 2315/76 della Commissione, del 24 settembre 1976, relativo alla vendita di burro d'ammasso pubblico<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3127/87<sup>(6)</sup>;

considerando che occorre stabilire il prezzo di vendita del burro, le condizioni che permettono di beneficiarne e l'importo della cauzione destinata a garantire il rispetto di tali condizioni;

considerando che è necessario procedere ad una nuova fissazione dell'importo dell'aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 2191/81; che è opportuno inoltre adeguare da un lato il paragrafo 3 dell'articolo 2 dello stesso regolamento per tener conto dell'abrogazione del regolamento (CEE) n. 1269/79 del Consiglio<sup>(7)</sup> e del rinvio al nuovo regolamento (CEE) n. 3667/83 del Consiglio, del 19 dicembre 1983, concernente il proseguimento dell'importazione nel Regno Unito di burro neozelandese a condi-

zioni speciali<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2335/86<sup>(9)</sup> e, d'altro lato, alla luce dell'esperienza acquisita, sostituire con un massimale comunitario la fissazione a livello nazionale del quantitativo massimo individuale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nel regolamento (CEE) n. 2315/76 è inserito il seguente articolo 4 bis:

*« Articolo 4 bis*

1. Un deroga al disposto degli articoli 1 e 2, il burro è venduto ad un prezzo pari al prezzo d'acquisto praticato dall'organismo d'intervento all'atto della conclusione del contratto di vendita, ridotto di 30 ECU/100 kg, purché esso sia utilizzato da istituzioni e collettività senza scopi di lucro a norma del regolamento (CEE) n. 2191/81 e col beneficio dell'aiuto ivi previsto.
2. La vendita del burro da parte dell'organismo d'intervento è subordinata alla costituzione, al più tardi all'atto della conclusione del contratto di vendita, di una cauzione pari alla riduzione di prezzo prevista al paragrafo 1, maggiorata di 3 ECU, a garanzia del rispetto delle condizioni principali relative alla presa in consegna del burro da parte dei beneficiari e alla sua utilizzazione a norma del regolamento (CEE) n. 2191/81.»

*Articolo 2*

Il regolamento (CEE) n. 2191/81 è modificato come segue:

## 1) All'articolo 2:

- al paragrafo 1, l'importo di « 178 ECU » è sostituito da « 165 ECU »;
- il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 213 dell'1. 8. 1981, pag. 20.<sup>(4)</sup> GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 22.<sup>(5)</sup> GU n. L 261 del 25. 9. 1976, pag. 12.<sup>(6)</sup> GU n. L 296 del 21. 10. 1987, pag. 8.<sup>(7)</sup> GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 8.<sup>(8)</sup> GU n. L 366 del 28. 12. 1983, pag. 16.<sup>(9)</sup> GU n. L 203 del 26. 7. 1986, pag. 7.

« 3. L'aiuto di cui al paragrafo 1 non può essere cumulato, per quanto riguarda il Regno Unito, con la riduzione del prelievo speciale prevista dall'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3667/83.

A tal fine, l'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 1 è diminuito dell'importo della surriferita riduzione del prelievo speciale. »

2) All'articolo 3, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo :

« 4. La quantità massima di burro di cui al paragrafo 3, lettera c) è fissata a 2 kg per mese e per consumatore facente capo all'ente beneficiario. »

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

---